



REGIONE TOSCANA  
UFFICI REGIONALI GIUNTA REGIONALE

**ESTRATTO DEL VERBALE DELLA SEDUTA DEL 18/03/2024** (punto N 23)

Delibera

N 307

del 18/03/2024

*Proponente*

SIMONE BEZZINI

DIREZIONE SANITA', WELFARE E COESIONE SOCIALE

*Pubblicità / Pubblicazione Atto pubblicato su Banca Dati (PBD)*

*Dirigente Responsabile Federico GELLI*

*Direttore Federico GELLI*

*Oggetto:*

Linee di indirizzo per gli affidamenti diretti nel servizio sanitario regionale. Revoca della dgr 1274/2018

*Presenti*

Eugenio GIANI

Stefania SACCARDI

Stefano BACCELLI

Simone BEZZINI

Stefano CIUOFFO

Leonardo MARRAS

Monia MONNI

Alessandra NARDINI

Serena SPINELLI

ALLEGATI N°1

ALLEGATI

| <i>Denominazione</i> | <i>Pubblicazione</i> | <i>Riferimento</i> |
|----------------------|----------------------|--------------------|
| A                    | Si                   | Linee di indirizzo |

STRUTTURE INTERESSATE

| <i>Denominazione</i>                          |
|---|
| DIREZIONE SANITA', WELFARE E COESIONE SOCIALE |

*Allegati n. 1*

A

*Linee di indirizzo*

*7d6324f89d0a1ecb60982f6a4002d6414cb7a8163bb63b669461d03358173ada*

## LA GIUNTA REGIONALE

Visto l'art.101 della legge n. 24 febbraio 2005, n. 40 (Disciplina del Servizio sanitario regionale) che affida all'ESTAR, l'ente di supporto tecnico-amministrativo regionale, anche le competenze in materia di acquisizione di beni e servizi destinati alle aziende sanitarie ed altri enti del servizio sanitario regionale;

Visto l'art. 62 del d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 (Codice dei contratti pubblici) che al primo comma dispone che tutte le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo non superiore alle soglie previste per gli affidamenti diretti, e all'affidamento di lavori di importo pari o inferiore a 500.000 euro, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione della centrali di committenza qualificate e dai soggetto aggregatori

Visto l'art. 15, comma 13 lett. d) del d.l. 6 luglio 2012, n. 95 (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini) convertito in L. n. 135/2012, secondo cui "gli enti del servizio sanitario nazionale, ovvero, per essi, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, utilizzano, per l'acquisto di beni e servizi di importo pari o superiore a 1.000 euro relativi alle categorie merceologiche presenti nella piattaforma CONSIP, gli strumenti di acquisto e negoziazione telematici messi a disposizione dalla stessa CONSIP, ovvero, se disponibili, dalle centrali di committenza regionali di riferimento costituite ai sensi dell'articolo 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. I contratti stipulati in violazione di quanto disposto dalla presente lettera sono nulli, costituiscono illecito disciplinare e sono causa di responsabilità amministrativa";

Richiamato l'art.1, comma 449 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2007) secondo cui "Gli enti del Servizio sanitario nazionale sono in ogni caso tenuti ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni stipulate dalle centrali regionali di riferimento ovvero, qualora non siano operative convenzioni regionali, le convenzioni-quadro stipulate da Consip S.p.A." ed al comma 450 che "Fermi restando gli obblighi e le facoltà previsti al comma 449 del presente articolo, le altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché le autorità indipendenti, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5000 euro e di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 328 ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure";

Visto l'art.9, comma 3 del d.l. 24 aprile 2014, n. 66 (Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale), secondo cui con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sono "individuare le categorie di beni e di servizi nonché le soglie al superamento delle quali le amministrazioni [...] e gli enti del servizio sanitario nazionale ricorrono a Consip S.p.A. o agli altri soggetti aggregatori di cui ai commi 1 e 2 per lo svolgimento delle relative procedure. Per le categorie di beni e servizi individuate dal decreto di cui al periodo precedente, l'Autorità nazionale anticorruzione non rilascia il codice identificativo gara (CIG) alle stazioni appaltanti che, in violazione degli adempimenti previsti dal presente comma, non ricorrono a Consip S.p.A. o ad altro soggetto aggregatore. Con il decreto di cui al presente comma sono, altresì, individuate le relative modalità di attuazione."

Richiamato il DPCM del 24 dicembre 2015 integrato con il DPCM 11 luglio 2018 che, in attuazione della disposizione appena citata, ha previsto 25 categorie merceologiche di cui 20 per la spesa sanitaria (Farmaci, Vaccini, Stent, Ausili per incontinenza ospedalieri e territoriali, Protesi d'anca, Medicazioni generali, Defibrillatori, Pace-maker, Aghi e siringhe, Servizi Integrati per gestione apparecchiature elettromedicali, Pulizia, Manutenzioni immobili, Ristorazione, Lavanderia, Smaltimento rifiuti sanitari, Guardiania, Guanti, Suture, Ossigenoterapia, Diabetologia territoriale) limitando l'autonomia di acquisto delle singole aziende sanitarie ed ospedaliere, a seconda dei casi, a 40.000 euro annui o alle soglie di rilevanza comunitaria per appalti di servizi e forniture;

Richiamate le deliberazioni della Giunta regionale 22 dicembre 2014, n. 1232 e 26 gennaio 2015, n. 63, con le quali viene istituito il soggetto Aggregatore Regione Toscana e si prevede che, per l'espletamento delle procedure di gara relative agli acquisti di beni e servizi destinati al SSR, la Regione Toscana si avvalga di ESTAR;

Vista la l. 28 dicembre 2015, n. 208 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge di stabilità 2016) che al comma 510 prevede che “Le amministrazioni pubbliche obbligate ad approvvigionarsi attraverso le convenzioni di cui all'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, stipulate da Consip SpA, ovvero dalle centrali di committenza regionali, possono procedere ad acquisti autonomi esclusivamente a seguito di apposita autorizzazione specificamente motivata resa dall'organo di vertice amministrativo e trasmessa al competente ufficio della Corte dei conti, qualora il bene o il servizio oggetto di convenzione non sia idoneo al soddisfacimento dello specifico fabbisogno dell'amministrazione per mancanza di caratteristiche essenziali”;

Vista la medesima legge, che al comma 512 dispone che “Al fine di garantire l'ottimizzazione e la razionalizzazione degli acquisti di beni e servizi informatici e di connettività, fermi restando gli obblighi di acquisizione centralizzata previsti per i beni e servizi dalla normativa vigente, le amministrazioni pubbliche [...], provvedono ai propri approvvigionamenti esclusivamente tramite gli strumenti di acquisto e di negoziazione di Consip Spa o dei soggetti aggregatori, ivi comprese le centrali di committenza regionali, per i beni e i servizi disponibili presso gli stessi soggetti” ed al comma 516 che “Le amministrazioni e le società di cui al comma 512 possono procedere ad approvvigionamenti al di fuori delle modalità di cui ai commi 512 e 514 esclusivamente a seguito di apposita autorizzazione motivata dell'organo di vertice amministrativo, qualora il bene o il servizio non sia disponibile o idoneo al soddisfacimento dello specifico fabbisogno dell'amministrazione ovvero in casi di necessità ed urgenza comunque funzionali ad assicurare la continuità della gestione amministrativa. Gli approvvigionamenti effettuati ai sensi del presente comma sono comunicati all'Autorità nazionale anticorruzione e all'Agid”, ed infine al comma 517 che “La mancata osservanza delle disposizioni dei commi da 512 a 516 rileva ai fini della responsabilità disciplinare e per danno erariale”;

Considerato che ESTAR ha operativamente acquisito la funzione relativa all'approvvigionamento di beni e servizi destinati al SSR, in forza della deliberazione della Giunta regionale 17 maggio 2005, n.1021 “Costituzione degli Enti di supporto tecnico amministrativo di area vasta (ESTAV): primo trasferimento di funzioni ai sensi dell'art.141 della l.r. 24 febbraio 2005, n. 40”;

Visto l'art 50 del D.lgs 36/2023, secondo cui le stazioni appaltanti procedono all'affidamento dei contratti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 14 con le

seguenti modalità: (...) *b) affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;*

Ricordato che anche con il nuovo codice dei contratti si crea un'area indifferente ai processi di aggregazione, nella quale potranno operare anche le stazioni appaltanti non qualificate, corrispondenti a quella prevista per gli affidamenti diretti;

Richiamata la deliberazione della Giunta regionale toscana n. 1274 del 19 novembre 2018, avente ad oggetto "Indirizzi ad Estar ed alle aziende sanitarie per gli acquisti di beni e servizi di piccolo importo" con cui erano state tra l'altro approvate le modalità con cui le aziende ed enti del SSR possono effettuare direttamente procedure di acquisizione di importo inferiore a € 40.000, anche al fine di agevolare la presenza delle piccole, medie e micro-imprese che operano in tale fascia di mercato e separare la fascia degli acquisti interessati dal processo di aggregazione da quella estranea a tale logica gestionale;

Richiamato l'art. 25 del D. Lgs 36/2023 che prevede che le stazioni appaltanti e gli enti concedenti utilizzino le piattaforme di approvvigionamento digitale per svolgere le procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici, secondo le regole tecniche stabilite da AGID d'intesa con ANAC, senza limiti di importo;

Rilevato che dal 1° gennaio 2024 è pienamente operante il nuovo Codice degli appalti ed in particolare le norme relative alla digitalizzazione del ciclo degli appalti, in conseguenza delle quali tutte le attività debbono essere svolte tramite l'utilizzo di piattaforme certificate, ai sensi della parte II del Codice (artt. 19-35) e con conseguenti nuove modalità di effettuazione degli affidamenti diretti;

Vista, in proposito, la deliberazione ANAC n. 582 del 13 dicembre 2023, pubblicata il 19 dicembre 2023;

Evidenziata dunque la necessità, senza pregiudicare i positivi risultati raggiunti in termini di aggregazione del mercato degli acquisti pubblici in sanità raggiunti da ESTAR anche allo scopo di non disperdere i vantaggi che le economie di scala conseguite, di adeguare i contenuti della citata D.G.R.T. 1274/2018 al nuovo contesto normativo scaturito dal D.Lgs 36/2023, sia per quanto riguarda i limiti di affidamento diretto, sia per quanto concerne le modalità tecniche di espletamento delle procedure, sia per quanto concerne le modalità di controllo dell'appropriatezza degli acquisti di piccolo importo;

Ritenuto opportuno, pertanto, ridefinire la competenza ad acquisire beni e servizi, tramite l'istituto dell'affidamento diretto di cui all'art. 50, comma 1, lettera b) del D.Lgs 36/2023;

Evidenziato che tale percorso deve comunque avvenire nel rispetto delle limitazioni alle acquisizioni in autonomia imposte dalla legislazione nazionale vigente sia in ordine alle varie categorie merceologiche che agli obblighi di ricorso agli strumenti di acquisto e negoziazione delle centrali regionali, nazionali e del soggetto aggregatore ;

Rilevato che il nuovo assetto delle competenze, oltre ad essere coerente con il nuovo ordinamento nazionale, consente di conciliare, da un lato, l'esigenza di ESTAR di massimizzare l'impiego delle

proprie risorse nello svolgimento delle procedure di gara per importi superiori e quindi massimizzare il processo di aggregazione da tempo avviato e, dall'altro, alle aziende, di soddisfare i bisogni di importo meno rilevante con mezzi e tempi più in linea con le rispettive esigenze, seppur nell'ambito dell'attività di controllo e monitoraggio da parte della Direzione Regionale competente in materia Sanitaria;

Evidenziato altresì che il passaggio delle competenze in argomento alle aziende sanitarie non può comportare in alcun modo la riduzione o la rinuncia al principio della programmazione e dell'impiego appropriato delle risorse, e che rimane in capo ad ESTAR il compito di coordinare e realizzare la pianificazione regionale delle acquisizioni di beni e servizi mentre le aziende non possono acquisire in via autonoma beni e servizi in presenza di aggiudicazioni ESTAR ugualmente funzionali;

Ribadito, inoltre, che la possibilità di ricorrere ad acquisizioni autonome non deve generare frazionamenti artificiali né l'aumento dei contratti affidati mediante procedure sotto soglia e che, per tale ragione, si ritiene che ciascuna azienda sanitaria o ente del servizio sanitario non possa procedere ad acquisizioni autonome per un volume di spesa annuo superiore all' 1%dei costi iscritti nel proprio bilancio di previsione e relativi agli aggregati più strettamente pertinenti (B1.Acquisti di beni, B3.Servizi non sanitari, B4.Manutenzioni e B5.Godimento beni di terzi);

Ritenuto inoltre opportuno, per supportare il nuovo riparto di funzioni ed assicurare l'uniformità delle procedure interne agli enti del servizio sanitario regionale di dare mandato alla Direzione Regionale Salute e Coesione Sociale di adottare apposite linee guida contenenti disposizioni organizzative e procedurali afferenti alla gestione degli affidamenti oggetto delle presenti linee di indirizzo;

Esaminate le Linee di Indirizzo di cui all'allegato A facente parte integrante e sostanziale del presente atto, relative agli affidamenti diretti nel SSR, allegate al presente provvedimento, che dettano disposizioni sulle modalità di svolgimento delle funzioni attribuite alle aziende con il presente atto, nonché per il coordinamento tra le aziende sanitarie, Regione ed ESTAR nella gestione dei rispettivi compiti;

A voti unanimi

#### DELIBERA

- 1) di approvare le Linee di Indirizzo gli affidamenti diretti nel SRR (Allegato A) che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 2) di revocare la Deliberazione Giunta Regionale n. 1274 del 19/11/2018, a decorrere dall'entrata in vigore delle linee guida di cui al punto 1)

Il presente atto è pubblicato integralmente sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007”.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA

Il Direttore

FEDERICO GELLI